

Pasolini e "l'antifascismo dei fascisti" di De Marsico

Il processo di Benevento del 1972 su "I racconti di Canterbury": rilevanza storica e giuridica di una vicenda "inesplorata"

di Andrea Apollonio

I. Nel settembre del 1972 al teatro comunale di Benevento venne proiettato in anteprima "I racconti di Canterbury", film diretto e sceneggiato da Pier Paolo Pasolini. Si tratta del secondo dei tre episodi della c.d. "Trilogia della vita", una composizione filmica che presentava in sequenza "Il Decameron" (1971), "I racconti di Canterbury" (1972) e "Il fiore delle Mille e una notte" (1974); opere che rivisitano le omonime novelle medioevali, il cui tema centrale è, appunto, la vita, intesa come esperienza fisica avente come suo centro il corpo, ed il suo elemento culminante: il sesso. Non sorprese, dunque, che, come era già accaduto per il "Decameron", anche per "I racconti di Canterbury" venne celebrato il processo - innanzi al Tribunale di Benevento, competente per territorio - nei confronti di Pier Paolo Pasolini per il reato di cui all'art. 528 c.p., che punisce, tra l'altro, la fabbricazione di immagini oscene per farne commercio o esporle pubblicamente.

II. In tale prospettiva storica, il processo beneventano rappresenta un momento d'incontro suggestivo, che segnalerebbe il lento emergere della società dalle secche del passato: quello tra Pier Paolo Pasolini e Alfredo De Marsico, uno dei penalisti italiani più autorevoli che il Novecento abbia avuto e, proprio in quell'occasione, difensore dell'intellettuale bolognese. Si tratta, probabilmente, del punto di intersezione meglio sviluppato tra la dimensione giuridica e la dimensione artistica della vicenda pasoliniana. La cui congiunzione ha prodotto un risultato che, in chiave storico-giuridica, non è ancora stato valutato appieno¹.

L'intervento del giurista napoletano, personaggio molto vicino alle gerarchie fasciste, poi nominato ministro della Giustizia nel febbraio del 1943 (dunque, per pochi mesi, fino alla caduta del governo presieduto da Mussolini, il 25 luglio dello stesso anno), ha una rilevanza simbolica enorme, che parla da sé: l'intellettuale comunista e provocatore difeso da uno dei giuristi di spicco del regime fascista, che aveva in qualche misura collaborato ai lavori preparatori di quello stesso codice su cui si chiedeva la condanna di Pasolini per oscenità delle sue opere.

¹ In letteratura, l'unico (breve) riferimento al significativo incontro tra Pier Paolo Pasolini e Alfredo De Marsico si rinviene nella nota di D. Zampelli, *Pasolini, l'assoluzione di Benevento*, in *La voce del Foro* (rivista dell'Ordine degli Avvocati di Benevento), n. 4/2006, a margine della pubblicazione della sentenza in parola.

Eppure, ripercorrendo i suoi lavori ed i suoi processi, non stupisce che il giurista campano, nonostante i trascorsi politico-ideologici, abbia accettato la difesa di Pasolini: la sua concezione del diritto penale fu sempre particolarmente garantista, ancorata ad alcuni principi - quali il divieto di analogia in materia penale, o la necessaria correlazione tra il reato ed il bene giuridico da proteggere² - il cui rispetto e la cui salvaguardia, nel pieno della dittatura, non era affatto scontato. E' certo questo, in prospettiva storiografica, l'aspetto di più grande rilevanza. L'aver voluto, proprio lui, ex membro del Gran Consiglio del fascismo, difendere Pasolini in quel processo, dimostra nitidamente come gli esponenti più importanti del pensiero giuridico del tempo potessero rivelarsi profondamente liberali (e certamente più "illuminati" di altri, che con il regime non avevano avuto nulla a che fare) pur essendo stati fascisti. O che, sovvertendo i termini di un noto articolo di Pasolini, si poteva professare senza alcuna contraddizione, almeno in campo giuridico, un certo "antifascismo dei fascisti"³.

III. A distanza di oltre quarant'anni, l'unico modo per ricostruire i percorsi processuali beneventani, evitando di cadere in ricostruzioni approssimate o, peggio, inesatte, è quello di ricorrere all'analisi della documentazione conservata presso l'Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna.

Orbene, la vicenda che ci occupa può essere suddivisa essenzialmente in due tronconi. Il principale troncone è quello che vede Pasolini imputato del reato di cui all'art. 528 c.p. per aver dato, mediante il film, pubblico spettacolo di oscenità. Il processo segue senza intoppi l'*iter* che già era stato seguito negli altri processi che avevano riguardato i suoi film: Pasolini viene assolto in applicazione della scriminante prevista all' art. 529 c.p.

Ai nostri fini è però interessante, al di là del dato di cronaca processuale, riprendere alcuni passaggi della memoria di Alfredo De Marsico depositata in occasione della camera di consiglio dei giudici di Cassazione: in essa si rileva che "*le sequenze presunte oscene suscitano più disgusto che erotismo, il che corrisponde alle asserite finalità del regista di demitizzare il sesso*"; e, soprattutto, respingendo ogni concezione pedagogica dell'arte, si afferma - in linea con quanto già ribadito dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento *de quo*, che:

² Egli, peraltro, aveva assistito con preoccupazione al progressivo allineamento ideologico con il nazismo tedesco, che riteneva in contrasto con i principi della civiltà giuridica italiana: cfr., tra tutti, A. De Marsico, *Prime linee della riforma hitleriana del diritto penale*, in *Riv. pen.*, 1934, p. 18 ss.; Id., *Dogmatica e politica nella scienza del diritto penale*, in *Annali dir. e proc. pen.*, 1941, p. 484 ss.

³ Il riferimento è a P.P. Pasolini, *Il fascismo degli antifascisti* (apparso col titolo "Apriamo un dibattito sul caso Pannella" sul Corriere della Sera del 16 luglio 1974), in *Scritti corsari*, 8° ed., Milano, 2011, p. 65.

*"occorre tenere ben distinto il principio etico-sociale sulla oscenità, che deve essere elaborato in relazione al sentimento medio del pudore, da quello esclusivamente filosofico di arte. Sono evidenti, per quanto riguarda quest'ultima indagine, l'impossibilità di fare ricorso a criteri empirici e la necessità per il giudice di interpretare il concetto di arte quale risulta recepito dal legislatore"*⁴.

E' evidente - ed eloquente al contempo - come De Marsico vorrebbe che il concetto di arte "recepito" dal legislatore (fascista dell'epoca, potremmo aggiungere) venisse "interpretato" ed attualizzato dai giudici, riempiendosi di nuovi contenuti alla luce delle nuove sensibilità e delle tendenze attuali.

Il procedimento d'esecuzione volto al dissequestro della pellicola costituisce invece il secondo troncone dell'*affaire* "Canterbury", quello che presenta maggiori problematiche d'ordine giuridico.

Difatti, nonostante la sentenza di primo grado del 20 ottobre 1972 disponesse il dissequestro del film, lo stesso tribunale respingeva⁵ la richiesta di immediata esecutorietà, sulla scorta del combinato disposto tra l'art. 240 c.p. in materia di confisca delle cose che servirono a commettere il reato e l'art. 622 c.p.p. (del previgente codice), che statuiva, in via generale, la restituzione delle cose sequestrate solo dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento: insomma, non si poteva dare immediata esecuzione all'ordine di dissequestro poiché doveva pronunciarsi ancora il giudice d'appello.

E' proprio in questa occasione, ed a fronte di queste problematiche, che emerge il profilo di fine giurista del Maestro, il quale, comprendendo la portata della questione giuridica che era stata posta dalla Procura prima, e del principio espresso dalla Cassazione poi, ingaggia una battaglia strenua con l'una e l'altra. Anche in questo caso, l'Archivio Pasolini conserva la memoria che Alfredo De Marsico deposita presso la Cassazione in vista della decisione dell'aprile 1973 sul dissequestro del film. In essa, l'argomentazione si basa tanto su questioni di stretto diritto, tanto sui più importanti principi costituzionali: egli parte dall'art. 21 che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, passa sotto l'impalcatura dell'art. 33, a detta del quale l'arte e la scienza sono libere, per approdare infine all'art. 27 ed alla presunzione di innocenza costituzionalmente garantita.

Inoltre, sempre sul piano dei principi espressi dalla Carta, il collegio difensivo guidato da De Marsico eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p., nella parte in cui si prevede, in contrasto proprio con gli artt. 21, 33, 27 Cost., il sequestro di pellicole incriminate di oscenità anche in presenza di sentenza, non definitiva, di assoluzione. La

⁴ De Marsico - Gianniti, *Memoria nell'interesse di Alberto Grimaldi e Pier Paolo Pasolini*, 30 novembre 1973 (conservata presso l'Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna).

⁵ Tribunale di Benevento, ordinanza del 7 novembre 1972, che afferma l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione.

questione verrà poi dichiarata dal tribunale di Benevento non manifestamente infondata, e trasmessa così alla Corte Costituzionale⁶.

Al di là della pregevole fattura della strategia difensiva, appare di tutta evidenza come De Marsico, il giurista di estrazione fascista, sia riuscito ad impostare la questione in termini non soltanto rigorosamente codicistici, ma anche - soprattutto - costituzionali; allargando così la vicenda oltre i suoi naturali confini e conferendo alla stessa un respiro "nazionale", una portata simbolica eccezionale, trasformandola in una "prova di resistenza" del principio di libertà di manifestazione del pensiero, come di altri fondamentali principi. La contemporaneità culturale e giuridica di De Marsico si schiude così agli occhi dello storico, come a quelli del giurista.

IV. Il processo di Benevento - che è, come abbiamo visto, il proscenio dell'incontro tra Pasolini e De Marsico - individua non soltanto una questione giuridica di grande rilievo, ma rappresenta, soprattutto, un'occasione formidabile per verificare, in un certo qual modo, a che punto fosse, nella prima metà degli anni Settanta, il processo di faticoso superamento dei retaggi culturali e giuridici in cui la società italiana era avvinta fin dalla caduta del fascismo.

La sequenza beneventana permette, più in particolare, a due vicende personali che possono dirsi, ciascuna nei propri ambiti, *ideali*, di "illuminarsi" reciprocamente: da un lato ritroviamo Pasolini, simbolo di tutto ciò che conservatori e fascisti in particolare odiano visceralmente; dall'altro De Marsico, il giurista più fine ma anche più "liberale" del regime. Un rapporto all'apparenza impossibile, ma che pure si è istituito, si è alimentato, e segna la congiuntura tra due mondi.

Come se, davanti all'opinione pubblica, Pasolini si fosse incaricato di affermare "*tra i due mondi, la tregua, in cui non siamo*"⁷, come recita la sua più nota poesia.

⁶ Tribunale di Benevento, ordinanza del 17 aprile 1973; la questione verrà affrontata e risolta dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 56 del 6 marzo 1974, dichiarerà l'inammissibilità del giudizio costituzionale, in quanto tale eccezione poteva essere correttamente sollevata in un momento processuale precedente.

⁷ P.P. Pasolini, *Le ceneri di Gramsci*, in *Le ceneri di Gramsci* (5°ed.), Milano, 2009, p. 51.